

importo superiore a euro 77,47.

22

Asd e tasse sulle concessioni

Il presidente del direttivo di una Asd nutre alcuni dubbi in merito al regime previsto in tema di tasse sulle concessioni governative, con specifico riferimento ai libri sociali e contabili. Per tali libri è previsto l'esonero dal versamento delle tasse in questione?

E.C.

Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, dpr 641/72, è disposto il regime di esenzione dalle tasse di concessione governativa nei confronti delle Onlus e in relazione agli atti e ai provvedimenti ad esse concernenti.

L'art. 90, comma 7, legge 289/2002 ha esteso tale regime di esenzione alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche (che rispettano i requisiti previsti per godere delle agevolazioni fiscali).

Pertanto, con riferimento ai libri sociali e contabili, l'Asd, oltre a non essere tenuta ad osservare alcun obbligo specifico di carattere formale relativo alla tenuta e ad essere esonerata dall'obbligo di bollatura iniziale, è esonerata dal versamento delle tasse di concessione governativa.

poi, di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale, il soggetto originario destinatario dell'impugnazione dell'atto di accertamento non è, per la Corte di cassazione, «soggetto estraneo al rapporto controverso, essendo, anzi, il titolare del potere impositivo, sicché non può configurarsi un errore inescusabile nell'individuazione del soggetto legittimato a contraddire».

Pertanto, la declinazione della legittimazione passiva opposta, in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, notificato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), con l'indicazione di un altro soggetto, giustifica la chiamata del terzo e l'intervento iussu iudicis, ex articolo 107, codice di procedura civile.

Iva

1.2

Anticipazione utili

Una società di persone versa ai propri soci delle somme a titolo di anticipazione utili. Tali versamenti, tenuto conto che i soci svolgono in proprio anche attività di lavoro autonomo sono provvisti di partita Iva, devono essere fatturati?

L.F.

GIUSTIZIA

8

Chiamata per ordine del giudice

Si chiede se nel processo tributario sia ammissibile o meno la chiamata per ordine del giudice.

C.O.

Risponde Giovanni Pizzo

Per la Corte di cassazione, sezione tributaria (sentenza del 9 aprile 2010, numero 8495), l'intervento iussu iudicis ex articolo 107, codice di procedura civile, è ammissibile, in ipotesi di declinazione, da parte dell'originario convenuto, della propria legittimazione, con indicazione di quella del terzo, quando sia necessario accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte realmente obbligata rispetto al titolo fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio. Per i giudici della Corte di cassazione «solo in questo caso, infatti, la circostanza che il terzo venga chiamato a rispondere degli effetti di quel titolo comporta che al processo si aggiunga semplicemente una parte e non anche una nuova causa petendi, sicché, ferma restando nei suoi elementi di oggettiva identificazione la domanda introduttiva, si tratta solo di identificarne gli estremi soggettivi». Cioè, ove l'attore, nel corso del giudizio, proponga la domanda di condanna nei confronti del chiamato, la circostanza, per i supremi giudici, «costituisce mera esplicazione dell'intento di ottenere, da chiunque sia obbligato all'adempimento, il "bene della vita", effettivamente perseguito, senza che, nei confronti del terzo si svolga pretesa ulteriore o diversa rispetto a quella emergente dalla domanda introduttiva e manifestata al terzo stesso mediante l'atto di chiamata». In presenza,

Risponde Giovanni Zangrilli

Nel caso prospettato dal cortese lettore, stando al tenore del quesito proposto, non sembra che i destinatari degli anticipi di cui trattasi svolgano la propria attività di lavoratori autonomi nei confronti della società di cui sono soci, limitandosi le loro prestazioni nell'ambito della stessa alla loro mera qualità partecipativa societaria. Nel campo impositivo Iva, affinché sussista l'obbligo dell'emissione della fattura, occorre che quanto percepito sia a titolo di compenso per prestazioni svolte nei confronti di chi eroga detto compenso; cosa che, stando a quanto detto in premessa, non sembra rinvenirsi nella fattispecie di cui trattasi. Stando così le cose, non sussiste alcun obbligo di fatturazione a fronte degli importi erogati a mero titolo di «anticipazione di utili». In tal senso, peraltro, si espresse, con la sentenza n. 6406 del 6 marzo 1985, la sezione XIII della Commissione tributaria centrale.

1.2

Errata fatturazione

Lo scorso anno, causa un errore di fatturazione, abbiamo versato un considerevole maggiore importo d'Iva. Possiamo rettificare ora tale fattura e recuperare l'Iva con la prossima liquidazione periodica?

G.T.

Risponde Giovanni Zangrilli

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del dpr n. 633/72, se un'operazione, per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti. Nel caso del